

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3445**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIORINO, FINCATO, BREDA, INTINI, BARBALACE, ANDÒ,
ALAGNA, AMODEO, DEMITRY, ALBERINI, LODIGIANI,
MANCA ENRICO, TRAPPOLI, MUNDO, TEMPESTINI,
TIRABOSCHI, LENOCI***Presentata il 30 gennaio 1986*

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 13 febbraio 1985 una parte dei deputati, alla cui iniziativa si deve la presente proposta di legge, presentò un progetto di legge contenente la definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari nonché integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

Una serie di iniziative legislative tendono a riportare l'assetto del personale docente e ricercatore delle università indietro nel tempo. Le potenzialità riformatrici della legge 21 febbraio 1980, n. 28, di delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di attuazione della delega, non hanno potuto dispiegarsi pienamente non solo per le resistenze corporative e burocratiche, ma anche per il mancato completamento del disegno riformatore che pure è delineato nelle citate normative.

Perciò i deputati proponenti hanno ritenuto di approntare una proposta organica di completamento del detto disegno

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

riformatore. Nella presente proposta di legge viene riaffermata la scelta fatta in ordine alla definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari, con la ricordata iniziativa legislativa (n. 2548), e viene definita la carriera universitaria con regole certe e chiare.

TITOLO I — ASSETTO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA — Capo I — Istituzione del ruolo dei ricercatori (articolo 2).

L'articolo 7, ultimo comma, della citata legge 21 febbraio 1980, n. 28, stabilisce che dopo quattro anni dall'entrata in vigore della stessa, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, presenti al Parlamento un disegno di legge per definire il carattere permanente o ad esaurimento della fascia dei ricercatori universitari e, nella prima ipotesi, il relativo stato giuridico.

Il Ministro della pubblica istruzione aveva presentato un disegno di legge relativo alla definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari, su cui il Consiglio universitario nazionale aveva espresso un parere nel complesso corrispondente alle richieste maturate nel dibattito interno alle università.

Ma quel disegno di legge è da considerare sostanzialmente ritirato, e a sei anni dall'entrata in vigore della predetta legge n. 28 del 1980 la ricordata disposizione resta ancora disattesa. Di contro, si registrano tentativi controriformisti tesi a ridimensionare le novità della legge n. 28 del 1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dello stesso anno, tra queste la istituzione della nuova figura del ricercatore.

Riproponiamo l'istituzione del ruolo dei ricercatori universitari articolato in: ricercatore straordinario e ricercatore confermato (articolo 2). Il ruolo permanente dei ricercatori universitari assolve, nella figura dei ricercatori confermati, la funzione di primo gradino nella docenza universitaria. Proprio per questo nella figura di ricercatore straordinario si individua una ipotesi nuova: quella del do-

cente in formazione. Solo in questo modo, infatti, è possibile garantire la formazione dei docenti universitari senza ricreare fenomeni di precariato. Con questo facciamo una scelta ben chiara: quella del reclutamento del personale docente universitario in ruolo.

La carriera universitaria risulta così ben definita nei suoi quattro gradi: 1) ricercatore straordinario; 2) ricercatore confermato; 3) professore associato; 4) professore ordinario. Avremmo quindi al primo gradino i docenti in formazione (i ricercatori straordinari), al secondo i docenti con funzioni ausiliarie e integrative rispetto al professore di ruolo (i ricercatori confermati), al terzo i docenti con funzione pienamente autonoma (i professori associati), e, infine, al quarto gradino i docenti la cui piena maturità scientifica li abilita al governo delle strutture universitarie (i professori ordinari).

Capo II — Professori ordinari e straordinari (articoli 3-6).

La dotazione organica dei professori ordinari viene fissata in 16.000 posti per avere una composizione paritetica tra i tre gradi della docenza (ricercatori, associati e ordinari). Infatti, la dotazione dei ricercatori confermati è fissata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, appunto in 16.000 posti. La periodicità dei concorsi dovrebbe essere triennale.

Si propone di iniziare la nuova serie di concorsi, che si svolgerebbero con una procedura modificata, indicando una tornata straordinaria per 3.000 posti onde portare la consistenza dell'organico vicino al limite fissato (articolo 3).

Per l'unicità della funzione docente svolta dai professori universitari delle due fasce, si propone l'abolizione dello straordinario per i professori della prima fascia provenienti da quella dei professori associati (articolo 4) e la possibilità di potere di norma dirigere scuole di specializzazioni, o istituti, come per altro attualmente consentito agli stessi ma in via straordinaria (articolo 5).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Si ritiene opportuno ripristinare il limite di età per il collocamento fuori ruolo dei professori ordinari a 70 anni e quello per il collocamento a riposo a 75. È la funzione di maestro, propria dei professori universitari, che giustifica tale proposta (articolo 6).

Capo III — Professori associati (articoli 7-10).

La dotazione organica dei posti di professori associati non può che essere uguale a quella dei posti di ordinario (articolo 7).

La periodicità dei concorsi sarà rapportata a quella stabilita per i concorsi a posti di professore ordinario, cioè sarà triennale.

La tornata straordinaria nell'anno accademico 1986-87 consentirebbe, con la nuova disciplina proposta, di permettere a circa 3.000 ricercatori confermati di accedere al ruolo dei professori associati (articolo 8) in tempi brevi.

La funzione docente riconosciuta anche ai ricercatori confermati esime gli stessi dallo straordinario nel caso accedano alla fascia dei professori associati (articolo 9).

L'unicità, poi, della funzione docente espletata dalle due fasce dei professori universitari porta a disciplinare allo stesso modo il collocamento fuori ruolo e il collocamento a riposo sia dei professori ordinari sia dei professori associati (articolo 10).

Capo IV — Ricercatori universitari (articoli 11-15).

La proposta di iniziativa parlamentare, che presentiamo all'attenzione e all'esame della Camera dei deputati, intende offrire un contributo alla definizione di una figura fondamentale per la ricerca, per la didattica e per la formazione dei professori di ruolo universitari.

Il ruolo permanente di ricercatore universitario assolve, nella figura dei ricercatori confermati, la funzione di primo gradino della docenza universitaria; pro-

prio per questo, nella figura del ricercatore straordinario si individua una ipotesi nuova: quella del docente in formazione. Solo in questo modo è possibile, infatti, garantire la formazione dei docenti universitari senza ricreare quei fenomeni di precariato, che hanno caratterizzato gli ultimi quindici anni della vita dei nostri atenei e che purtroppo oggi accennano a riespandersi (si pensi al ricorso ai professori a contratto con finalità affatto diverse da quelle indicate dalla legge e all'uso dei contratti professionali nelle facoltà mediche).

La nostra proposta di definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari, raccogliendo le indicazioni già emerse e largamente condivise nei dibattiti che si sono svolti in questi mesi passati nelle sedi universitarie e nell'ambito del Consiglio universitario nazionale, tende pertanto a:

1) affermare il carattere di docente del ricercatore confermato, ma senza alcun autonomo incarico di insegnamento e individuare, anche nella distinzione di funzioni, la figura di ricercatore straordinario, come figura di docente in formazione (articolo 13);

2) creare uno strumento (la riserva dei posti) che garantisca un effettivo riconoscimento in sede concorsuale della preparazione alla pienezza della funzione docente attraverso l'attività propria del ricercatore universitario (articolo 23);

3) rendere omogenea per tutte le figure universitarie che esplicano l'attività docente la normativa in tema di tempo pieno e tempo definito ed il relativo regime di incompatibilità, escludendo la figura del ricercatore straordinario (articolo 15);

4) consentire una partecipazione dei ricercatori negli organi collegiali che sia coerente con le funzioni e con la dignità professionale di questa figura (articoli 29-31);

5) individuare, anche dal punto di vista economico, forme di trattamento

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

che rendano omogeneo l'impegno dei ricercatori confermati a quello dei professori (articoli 17-19).

Si è ritenuto infine di approntare una norma che renda effettivamente possibile il passaggio ad altre amministrazioni dei ricercatori (articolo 37).

Capo V — Trattamento economico e di quiescenza (articoli 16-19).

Le nostre proposte, in materia, tendono ad omogeneizzare il trattamento economico e di quiescenza dei professori associati con quello dei professori ordinari e a riqualificare quello dei ricercatori cui viene riconosciuta la funzione docente anche se non piena ed autonoma.

Al professore associato spetterà uno stipendio pari all'85 per cento di quello percepito dal professore ordinario (articolo 16) e al ricercatore uno stipendio pari al 75 per cento di quello spettante al professore associato (articolo 17).

La stessa proporzione viene stabilita per l'assegno aggiuntivo come compenso per la scelta del tempo pieno (articolo 18).

TITOLO II — RECLUTAMENTO — Capo I —
Reclutamento dei professori ordinari (articolo 20).

La normativa concorsuale viene innovata nei seguenti punti:

1) verranno proposti vincitori a posti di professore ordinario tutti i maturi;

2) le facoltà chiameranno i vincitori che facciano domanda di inquadramento assicurando che il 70 per cento dei posti da assegnare venga riservato ai vincitori provenienti dal ruolo dei professori associati;

3) le facoltà, entro quattro anni dall'espletamento dei concorsi, potranno chiamare a ricoprire i posti resisi, nel tempo, disponibili e i nuovi posti, i vincitori rimasti non nominati (articolo 20).

La proposta garantisce una maggiore autonomia delle facoltà, una più obiettiva

e serena valutazione dei candidati, una progressione di carriera non automatica epperò ancorata all'esperienza didattica e scientifica acquisita e riconosciuta come pienamente matura, e la possibilità di accesso anche alla prima fascia della docenza universitaria per coloro che precocemente raggiungano la idoneità o la piena maturità scientifica.

Capo II — Reclutamento dei professori associati (articoli 21-24).

Le innovazioni rispetto all'attuale disciplina rispondono ad esigenze analoghe a quelle sopra rappresentate che giustifichino le modifiche al reclutamento dei professori ordinari (articoli 22 e 23).

La funzione ed i compiti attribuiti ai ricercatori portano ad escludere dalla prova didattica i candidati a professore associato provenienti dal ruolo dei ricercatori confermati (articolo 21).

Le stesse funzioni e compiti spiegano la possibilità offerta alle figure docenti di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 (professori incaricati, assistenti e tecnici laureati) di transitare, a domanda, nel ruolo dei ricercatori confermati, ove non siano o non saranno inquadrati nel ruolo dei professori associati (articolo 24).

Tale disposizione semplificherebbe le figure del personale docente universitario in atto in servizio, evitando per altro la persistenza di ruoli, che vanno a formare una specie di limbo universitario che produce incertezza di funzioni e frustrazioni.

Capo III — Reclutamento dei ricercatori universitari (articolo 25).

Si reputa opportuna una modifica nella composizione delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori straordinari, al fine di farvi partecipare i ricercatori confermati accanto ai professori ordinari e associati (articolo 25). E, infatti, una costante della legislazione in materia di concorsi a posti di pubblici funzionari che si preveda la rappresentanza della categoria nelle commissioni giudicatrici. Inoltre, le nuove funzioni e com-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

piti che si vogliono attribuire ai ricercatori confermati giustificano ampiamente che le disposizioni per il reclutamento dei ricercatori siano analoghe a quelle per il reclutamento dei professori associati.

Per altro, la formulazione di questa modifica all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, è coerente con la modifica contenuta nel precedente articolo 12 della presente proposta di legge.

TITOLO III — RICERCA SCIENTIFICA —
Capo I — Ricerca scientifica nelle università ed il suo coordinamento (articoli 26 e 27).

La proposta di modifica degli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 tende a dare un ruolo più incisivo alla presenza, e quindi alla rappresentanza, dei ricercatori nella organizzazione della ricerca scientifica negli atenei e nel coordinamento della stessa.

Capo II — Dottorato di ricerca (articolo 28).

L'opzione fatta dai proponenti per il reclutamento in ruolo del personale docente universitario porta a rivedere la finalità del dottorato di ricerca nel senso di considerarlo come titolo valutabile anche ai fini dell'accesso ai ruoli universitari (articolo 26).

Capo III — Borse di studio (articolo 29).

Anche la modifica delle commissioni dei concorsi per l'attribuzione di borse di studio è coerente con l'unitarietà della funzione docente delle due fasce dei professori universitari. Non si comprende, infatti, la ragione di escludere dalle commissioni per le borse di studio i professori associati (articolo 29).

TITOLO IV — ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA —
Capo I — Commissione di ateneo (articolo 30).

Si è ritenuto opportuno allargare la rappresentanza dei ricercatori universita-

ri nella commissione di ateneo di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, anche per utilizzare pienamente la esperienza di questa nuova figura universitaria nella sperimentazione organizzativa e didattica.

Capo II — Istituti (articolo 31).

Per la modifica proposta all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, si richiamano le motivazioni addotte per la modifica dell'articolo 16 dello stesso decreto contenuta nell'articolo 3 della presente proposta di legge (articolo 31).

TITOLO V — ORGANI.

Per questo pacchetto di modifiche riguardanti la composizione degli organi universitari si richiama l'esigenza, già ricordata, di rendere coerenti le forme di partecipazione dei ricercatori con le funzioni e con la dignità professionale di questa figura (articoli 32-34).

TITOLO VI — NORME FINALI E COMUNI.

Le corrispondenze funzionali tra i medici dei ruoli universitari e i medici del servizio sanitario vanno riviste alla luce dell'unicità della funzione docente e della nuova definizione della figura del ricercatore (articolo 35).

I riconoscimenti e le equiparazioni di servizi vanno rivisti alla luce della compiuta definizione della carriera accademica, che la presente proposta di legge si prefigge.

I meccanismi di ricostruzione della progressione nei vari ruoli rispondono da una parte alla definizione della funzione docente dei professori di ruolo stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e dall'altra dalla definizione dello stato giuridico dei ricercatori che proponiamo con la presente iniziativa legislativa (articolo 36).

I trasferimenti dei professori di ruolo, in considerazione delle innovazioni alla disciplina concorsuale, non è opportuno che siano sottoposti alle limitazioni stabilite

dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

E ciò per una duplice ragione: primo, le esigenze, che possono insorgere di assicurare il mantenimento dei livelli di funzionamento delle facoltà; secondo la garanzia, per i vincitori dei concorsi a professori di ruolo, di potere aspirare ad una sede di proprio gradimento, possibilità in atto estremamente limitata dalla vigente disciplina (articolo 37).

Naturalmente la norma transitoria proposta varrebbe, in parte, sino all'espletamento dei concorsi con la nuova disciplina.

L'abrogazione dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1982 è conseguente alla proposta della nuova disciplina per il collocamento a riposo dei professori ordinari (articolo 38).

Il conferimento delle supplenze ai ricercatori confermati (articolo 40) e la possibilità di passaggio degli stessi ad altre amministrazioni (articolo 41) completano la disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari.

Un'illustrazione particolareggiata si reputa, infine, di fornire per l'articolo 39.

L'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 esclude il giudizio di conferma, previsto per i professori associati, dopo un triennio dall'immissione in ruolo, dall'articolo 23 dello stesso decreto, per i professori già incaricati stabilizzati e per i quali, prima della nomina in ruolo come associati, abbiano maturato il triennio di cui all'articolo 5, terzo comma, numero 1), della legge n. 28 del 1980.

In base alla normativa vigente restano, quindi, soggetti al giudizio di conferma i professori associati che siano entrati nel nuovo ruolo provenienti dalla posizione di assistente ordinario o da una delle categorie elencate nel n. 3) dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Questa disparità di trattamento non è sorretta da alcuna valida giustificazione.

Non può infatti addursi a sostegno della differenza di disciplina la diversità del-

le funzioni svolte nelle varie categorie di docenti (incaricati stabilizzati, assistenti ordinari...), elencate nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, prima dell'immissione nel ruolo di professore associato.

In primo luogo è stato lo stesso legislatore a ritenere queste funzioni omogenee, prevedendo per tutti questi docenti identiche modalità di inquadramento nella fascia degli associati, mediante un giudizio, inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica degli stessi a ricoprire le nuove funzioni.

In secondo luogo, gli assistenti ordinari fanno parte del personale docente come i professori incaricati stabilizzati e equiparati, sono titolari di un posto di ruolo e hanno già superato il periodo di prova. Lo stesso dicasi per le varie figure elencate al numero 3) del citato articolo 50, in quanto anche esse risultano titolari di posti di ruolo e deputate allo svolgimento di qualificanti compiti didattici e scientifici.

La disparità di trattamento appare ancora più palese se si consideri il seguente caso: un professore associato, per esempio, già assistente ordinario, giudicato idoneo alla prima tornata dei giudizi di idoneità, sarà soggetto al giudizio di conferma, mentre un professore associato, già incaricato stabilizzato, giudicato non idoneo alla prima tornata ed idoneo alla seconda, sarà escluso dal giudizio di conferma.

Alla luce di quanto osservato si propone la modifica legislativa del sopracitato articolo per eliminare una violazione dell'articolo 3 della Costituzione che, come è noto, sancisce il principio di eguaglianza di fronte alla legge.

Tra l'altro una tale modifica metterebbe fine ad una lunga e numerosa serie di ricorsi pendenti presso i tribunali amministrativi.

Poi, con l'articolo 42 si propone di eliminare una esclusione del tutto immotivata: quella dei ricercatori dalla gestione dei bilanci delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari

gestiti direttamente. Pertanto si propone che la delegazione di cui all'articolo 18 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, sia integrata con un ricercatore confermato.

Con l'articolo 43, infine, si stabilisce la incompatibilità tra componente del Consiglio di amministrazione dell'università e membro del Senato accademico. L'incompatibilità è fondata sulle funzioni del Senato accademico che per alcune materie

in specie di ordine finanziario, è organo di consulenza del Consiglio di amministrazione dell'università e pur non configurandosi strettamente la sovrapposizione della figura del controllato e del controllore, tuttavia pare opportuno, per la trasparenza dei rapporti e per una corretta dialettica tra organi diversi di governo dell'università, tenere distinte anche nelle persone le due funzioni.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Nella presente legge ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO I**ASSETTO****DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA****CAPO I.****ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI RICERCATORI.****ART. 2.**

Il quinto comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« È istituito il ruolo dei ricercatori universitari. Esso si articola in:

- a) ricercatore straordinario;
- b) ricercatore confermato ».

Allo stesso articolo 1 è aggiunto, dopo il quinto comma, il seguente:

« Le norme di cui ai successivi articoli riguardanti i ricercatori universitari riconoscono la funzione docente dei ricercatori confermati e garantiscono la libertà di ricerca dei ricercatori universitari e la libertà didattica dei ricercatori confermati ».

CAPO II.**PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI.****ART. 3.**

Il primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La dotazione organica della fascia dei professori ordinari è fissata in 16.000 posti ».

Allo stesso articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Nell'anno accademico 1987-88 si svolge una tornata straordinaria di concorsi a 3.000 posti di professore universitario di ruolo prima fascia secondo criteri di distribuzione che sono definiti sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.

Successivamente a questa tornata i concorsi sono banditi con periodicità triennale ».

ART. 4.

All'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non sono soggetti a straordinariato i professori provenienti dalla fascia dei professori associati ».

ART. 5.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 16 sono abrogati.

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« I professori ordinari sono collocati fuori ruolo dall'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età e a riposo cinque anni dopo il collocamento a riposo ».

CAPO III.

PROFESSORI ASSOCIATI.

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« La dotazione organica della fascia dei professori associati è fissata in 16.000 posti ».

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« I posti coperti con i concorsi di cui al secondo comma del presente articolo e quelli del contingente di cui al secondo comma dell'articolo precedente destinati agli inquadramenti, che si rendono vacanti e disponibili, sono soppressi, a conclusione delle procedure dei trasferimenti, fino alla riduzione dell'organico a livello definitivo di 16.000 stabilito nel primo comma del precedente articolo. Detti trasferimenti, sino al raggiungimento dell'organico definitivo di 16.000, sono subordinati all'assenso della facoltà di appartenenza al fine di assicurare la conservazione del livello di funzionamento della medesima ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 21, è sostituito dai seguenti:

« Nell'anno accademico 1986-87 si svolge una tornata concorsuale straordinaria in cui è messo a concorso uno scaglione di 4.000 posti di professore associato, secondo criteri di distribuzione che saranno definiti sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.

Successivamente a questa tornata i concorsi sono banditi con periodicità triennale ».

ART. 9.

All'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I professori associati provenienti dal ruolo dei ricercatori confermati non sono sottoposti al giudizio di conferma ».

ART. 10.

Il primo comma dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« I professori associati sono collocati fuori ruolo all'inizio dell'anno suc-

cessivo al compimento del settantesimo anno di età e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo ».

CAPO IV.

RICERCATORI UNIVERSITARI.

ART. 11.

All'articolo 30 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Nell'anno accademico 1986-87 si svolge una tornata concorsuale straordinaria a 2.000 posti di ricercatore ripartiti secondo i criteri e le modalità di cui al precedente secondo comma.

I successivi concorsi sono banditi con periodicità triennale ».

ART. 12.

Il primo comma dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« I ricercatori universitari, dopo tre anni dalla immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da un professore universitario ordinario, un professore associato e un ricercatore confermato, estratti a sorte tra i componenti delle rispettive terne designate dal Consiglio universitario nazionale fra gli appartenenti al raggruppamento o, in mancanza, a raggruppamenti affini. Non possono far parte della commissione i commissari che abbiano già fatto parte delle commissioni di concorso per l'immissione in ruolo dei ricercatori da sottoporre a giudizio di conferma ».

ART. 13.

L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — (Compiti dei ricercatori universitari). — Le funzioni e i compiti

dei ricercatori straordinari sono finalizzati alla formazione scientifica e didattica degli stessi.

I ricercatori straordinari adempiono i compiti di ricerca su temi concordati con il consiglio di dipartimento o, in mancanza, con il consiglio di facoltà su proposta del consiglio di istituto.

Essi adempiono inoltre i compiti didattici non sostitutivi di quelli istituzionali affidati ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati. Tali compiti didattici sono definiti dal consiglio del corso di laurea su proposta del consiglio di dipartimento o di istituto, che ne definiscono le modalità di svolgimento.

I ricercatori straordinari presentano ogni anno una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno accademico al consiglio di dipartimento o d'istituto che formula il proprio giudizio anche sulla base dei pareri espressi dai consigli dei corsi di laurea sull'attività didattica.

I compiti didattici del ricercatore straordinario non possono comunque comportare un impegno superiore a 150 ore annuali da annotare da parte del ricercatore medesimo in un apposito registro.

I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono i compiti di ricerca su temi di loro scelta e, ferma restando la loro autonomia, partecipano ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti.

Le funzioni didattiche dei ricercatori confermati si esplicano attraverso lo svolgimento di esercitazioni, cicli di lezioni, collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea, seminari, partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali.

I ricercatori confermati possono far parte delle commissioni di esame di profitto e di laurea anche come relatori di tesi.

I ricercatori confermati possono ottenere incarichi di insegnamento nelle scuole dirette a fini speciali, nelle scuole di specializzazione o di perfezionamento.

Per le funzioni didattiche sopra indicate il ricercatore confermato è tenuto ad un impegno non superiore a 250 ore annuali, se a tempo definito, e a 350 ore annuali se a tempo pieno, annotate dal ricercatore medesimo in un apposito registro.

I ricercatori universitari confermati sono inoltre tenuti ad assicurare il loro impegno per le attività collegiali negli atenei ove investiti della relativa rappresentanza.

Le predette modalità sono definite con il consenso del ricercatore confermato dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne l'attività didattica ».

ART. 14.

L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — (*Verifica periodica dell'attività didattica e scientifica dei ricercatori universitari*). — Il ricercatore confermato è tenuto a presentare ogni triennio al consiglio di facoltà cui appartiene una relazione sul lavoro scientifico svolto.

Il consiglio di facoltà dà atto dell'avvenuta presentazione della relazione che verrà inclusa nella raccolta delle relazioni scientifiche di cui al precedente articolo 18 ».

ART. 15.

L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — (*Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari*). — Il ricercatore confermato può optare per il regime di impegno a tempo definito. Si applicano in tal caso in quanto compatibili tutte le disposizioni vigenti per i professori di ruolo, compreso il trattamento economico di quiescenza e di previdenza. La misura del trattamento economico è differenziata fra chi ha optato

per il regime di impegno a tempo definito e chi abbia optato per il regime a tempo pieno, nella stessa percentuale prevista per i professori di ruolo.

I ricercatori universitari non confermati sono tenuti a un regime di impegno a tempo pieno.

In materia di incompatibilità si applicano le stesse norme previste dal presente decreto per i professori universitari di ruolo.

I posti assegnati per concorso possono essere destinati a trasferimento solo quando si siano resi disponibili, espletata la relativa procedura concorsuale.

Per il passaggio ad altra amministrazione statale o pubblica si applica il precedente articolo 14.

I ricercatori confermati rimangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età.

I provvedimenti relativi allo stato giuridico dei ricercatori universitari sono adottati con decreto del rettore.

Il rettore può, con proprio decreto, autorizzare il ricercatore universitario confermato, su sua domanda e su parere del consiglio di facoltà interessato, a dedicarsi periodicamente ad esclusiva attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali complessivamente per non più di due anni in un quinquennio.

Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma il rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento della università distribuendo nel tempo le autorizzazioni tra i ricercatori confermati che le richiedono, con criterio di rotazione.

Il periodo di esclusiva attività scientifica, anche se trascorso all'estero, è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico.

I ricercatori confermati che assumono insegnamenti o siano chiamati a svolgere

attività scientifica nelle università dei paesi della Comunità europea ovvero nei centri e nelle istituzioni di ricerca internazionali possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, ove più favorevole, che disciplina l'attività dei docenti e dei ricercatori di quelle istituzioni. In tali casi essi possono essere collocati fuori ruolo in deroga alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio universitario nazionale circa la qualificazione dei centri o istituzioni universitarie. In ogni caso il ricercatore ha il diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'università o ente estero o internazionale. Il relativo periodo è utile a ogni effetto, esclusa unicamente la corresponsione dello stipendio e delle connesse indennità».

CAPO V.

TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA.

ART. 16.

Il quinto comma dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:

« Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia è pari all'85 per cento di quello spettante, a parità di posizione, al professore di prima fascia ».

ART. 17.

L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — (*Progressione economica del ruolo dei ricercatori*). — La progressione economica dei ricercatori confermati è determinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 36 del presente decreto per quanto applicabili agli stessi.

Lo stipendio spettante ai ricercatori è pari al 75 per cento di quello spettante, a parità di posizione, al professore della seconda fascia ».

ART. 18.

Il terzo comma dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:

« Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione, è attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente articolo 36, per dodici mensilità all'anno, un assegno aggiuntivo, pari all'85 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i professori di ruolo appartenenti alla prima fascia delle corrispondenti classi di stipendio ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 39 è inserito il seguente:

« Ai ricercatori confermati che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione, è attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente articolo 38, per dodici mensilità all'anno, un assegno aggiuntivo pari al 75 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia nelle corrispondenti classi di stipendio ».

Allo stesso articolo 39, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Quanto previsto dai commi quinto, sesto e settimo del presente articolo, si applica in quanto applicabile ai ricercatori universitari confermati ».

ART. 19.

All'articolo 40 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Quanto stabilito nel presente articolo si applica, in quanto applicabile, al trattamento di quiescenza dei ricercatori universitari ».

TITOLO II RECLUTAMENTO

CAPO I.

RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI ORDINARI.

ART. 20.

All'articolo 41 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le commissioni giudicatrici propongono vincitori tutti i candidati di cui hanno accertato la piena maturità scientifica.

Il 70 per cento dei posti messi a concorso, per facoltà, è riservato ai vincitori provenienti dal ruolo dei professori universitari associati.

I candidati proposti vincitori e rimasti non nominati per mancanza di posti possono essere chiamati entro quattro anni dalle facoltà a ricoprire i posti resisi disponibili o nuovi posti assegnati ».

CAPO II.

RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI ASSOCIATI.

ART. 21.

All'articolo 46 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non sono sottoposti alla prova didattica i candidati provenienti dal ruolo dei ricercatori confermati ».

ART. 22.

Il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario e quello complessivo della commissione sui singoli

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

candidati, in base ai quali essa propone previa votazione, i vincitori, in ordine alfabetico, in numero corrispondente ai candidati di cui sia stata accertata la idoneità scientifica e didattica ».

ART. 23.

Dopo il secondo comma dell'articolo 48 è inserito il seguente:

« Il 70 per cento dei posti, per facoltà, è riservato ai vincitori provenienti dal ruolo dei ricercatori universitari confermati ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 48 è sostituito dal seguente:

« I candidati proposti vincitori e rimasti non nominati per mancanza di posti possono essere chiamati entro quattro anni dalla facoltà a ricoprire i posti resisi disponibili o i nuovi posti assegnati ».

ART. 24.

All'articolo 52 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I professori incaricati di cui al numero 1) del precedente articolo 50, gli assistenti di cui al n. 2) dello stesso articolo ed il personale di cui al n. 3) dello stesso articolo, che non conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati e non intendono sottoporsi al giudizio stesso possono, a domanda, essere inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati. Ad essi viene riconosciuta, agli effetti giuridici ed ai fini economici, per intero il servizio effettivamente prestato nelle qualità predette e per due terzi agli stessi fini la attività effettivamente prestata in una delle figure previste dall'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché per la metà in qualità di assistente volontario ».

CAPO III.

RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI
UNIVERSITARI.

ART. 25.

Il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

« Le commissioni giudicatrici sono nominate dal rettore e composte da tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline raggruppate per il concorso, un professore associato ed un ricercatore confermato estratti a sorte fra due terne del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale ».

TITOLO III

RICERCA SCIENTIFICA

CAPO I.

RICERCA SCIENTIFICA NELLE UNIVERSITÀ
E SUO COORDINAMENTO.

ART. 26.

Alla fine del terzo comma dell'articolo 65 è aggiunto:

« La rappresentanza dei ricercatori universitari è pari ad un quarto dei professori di ruolo ».

ART. 27.

L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 67 è sostituito dal seguente:

« Di ogni comitato fa parte inoltre una rappresentanza dei ricercatori universitari pari ad un quarto dei professori di ruolo ».

CAPO II.

DOTTORATO DI RICERCA.

ART. 28.

Il primo comma dell'articolo 68 è sostituito dal seguente:

« È istituito il dottorato di ricerca quale titolo accademico valutabile sia nell'ambito della ricerca scientifica sia ai fini dell'accesso ai ruoli universitari di cui all'articolo 1 del presente decreto ».

CAPO III.

BORSE DI STUDIO.

ART. 29.

Il sesto comma dell'articolo 76 è sostituito dal seguente:

« Le commissioni sono costituite da tre professori di ruolo estratti a sorte fra tutti i docenti delle materie del settore cui la scuola appartiene ».

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA

CAPO I.

COMMISSIONE DI ATENEO.

ART. 30.

Il secondo comma dell'articolo 82 è sostituito dal seguente:

« Per la costituzione della commissione di ateneo ciascun consiglio di facoltà elegge, tra coloro che siano in servizio presso la stessa, un numero pari di professori della prima e della seconda fascia, nonché un numero di ricercatori universitari pari ad un quarto di professori di ruolo ».

CAPO II.

ISTITUTI.

ART. 31.

Il secondo comma dell'articolo 88 è sostituito dal seguente:

« L'istituto è diretto da un professore di ruolo di una delle discipline afferenti all'istituto stesso, nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto ».

Il quarto comma dell'articolo 88 è abrogato.

Il quinto comma dello stesso articolo 88 è sostituito dal seguente:

« Il consiglio d'istituto è composto dai professori ordinari, dai professori associati e dai ricercatori confermati che vi afferiscono, nonché da una rappresentanza dei ricercatori straordinari in ragione di un terzo del loro numero ».

TITOLO V

ORGANI

ART. 32.

Il terzo comma dell'articolo 94 è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo è costituito da tutti i professori di ruolo titolari di insegnamento afferenti al corso o all'indirizzo, ivi compresi i professori e i ricercatori confermati che hanno conferito posti di insegnamento per supplenza nonché i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento pari ad un quarto dei titolari di insegnamento, da un rappresentante del personale non docente e da una rappresentanza di tre studenti elevabile a cinque, qualora gli studenti iscritti al corso superi il numero di duemila. La parteci-

pazione delle diverse componenti avviene nei limiti delle disposizioni già previste dalle vigenti leggi ».

ART. 33.

Il quarto comma dell'articolo 95 è sostituito dal seguente:

« Nei consigli di facoltà la rappresentanza elettiva dei ricercatori universitari deve corrispondere a un quarto dei professori di ruolo. L'elettorato passivo spetta ai ricercatori confermati. Le rappresentanze elettive dei ricercatori non partecipano ai consigli di facoltà nei quali si discutono questioni attinenti ai professori universitari di ruolo ».

Il quinto comma dello stesso articolo 95 è sostituito dal seguente:

« Per l'elezione del preside l'elettorato passivo compete ai soli professori ordinari. L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà ».

ART. 34.

Il primo comma dell'articolo 98 è sostituito dal seguente:

« La rappresentanza di cui alla lettera b), comma quinto, dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, del Consiglio universitario nazionale è sostituita da ventuno professori associati; la rappresentanza di cui alla successiva lettera o) della medesima legge, da undici ricercatori confermati. Qualora nelle università non statali legalmente riconosciute non siano presenti professori associati, i professori ordinari di cui al quarto comma del citato articolo 1 aumentano da uno a due ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 98 è sostituito dal seguente:

« La corte di disciplina è composta dal vicepresidente del Consiglio universitario

nazionale che la presiede e da tre professori ordinari e tre associati. Per i procedimenti riguardanti i ricercatori universitari essa è integrata da tre ricercatori scelti tra i rappresentanti degli stessi in seno al Consiglio universitario nazionale ».

TITOLO VI NORME FINALI E COMUNI

ART. 35.

Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 102 sono sostituiti dai seguenti:

« Le corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli universitari ed il personale medico del servizio sanitario nazionale, previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono stabilite come segue:

a) il professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;

b) il ricercatore universitario confermato e l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia;

c) il ricercatore universitario straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione iniziale.

In rapporto alla disponibilità di posti vacanti nelle strutture assistenziali a direzione universitaria previste dalle convenzioni, di cui al precedente primo comma, agli assistenti ed ai ricercatori possono essere attribuite ai fini assistenziali qualifiche di livello immediatamente superiore a quelle indicate nel precedente comma ».

ART. 36.

Il primo comma dell'articolo 103 è sostituito dal seguente:

« Ai professori di ruolo all'atto della nomina ad ordinario, è riconosciuto per

intero, ai fini della carriera, il servizio prestato in qualità di professore associato, per due terzi il servizio prestato in qualità di professore incaricato o di ricercatore universitario confermato, di assistente universitario di ruolo, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astrofisici, astronomici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei, per la metà il servizio effettivamente prestato in qualità di ricercatore straordinario o di ricercatore di enti pubblici di ricerca, di assistente incaricato, di assistente straordinario e per un terzo il servizio prestato in una delle figure previste dall'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché in qualità di assistente volontario ».

Il secondo comma dello stesso articolo 103 è sostituito dal seguente:

« Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 23 e 50, è riconosciuto per quattro quinti ai fini della carriera, il servizio prestato in qualità di professore incaricato, di ricercatore universitario confermato, di assistente di ruolo, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei, per due terzi il servizio effettivamente prestato in qualità di ricercatore universitario straordinario o di ricercatore di ente pubblico di ricerca, di assistente incaricato, di assistente straordinario e per la metà agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dal citato articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché per un terzo in qualità di assistente volontario ».

ART. 37.

L'articolo 109 è sostituito dal seguente:

« ART. 109. — (*Norme sui trasferimenti dei professori di ruolo*). — Le limitazioni di cui al precedente articolo 8 non si applicano per la destinazione alle facoltà

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e ai corsi di laurea di nuova istituzione. Non si applicano altresì ai vincitori di concorsi banditi o in via di svolgimento o espletati anteriormente ai bandi dei concorsi previsti nei precedenti articoli 3 e 11 rispettivamente per i professori della prima e della seconda fascia.

Il triennio di servizio di cui al secondo comma del medesimo articolo 8 è richiesto solamente per i professori straordinari e per i professori associati non confermati.

Per i trasferimenti dei ricercatori confermati si applicano in quanto applicabili le norme previste per i trasferimenti dei professori di ruolo ».

ART. 38.

L'articolo 110 è abrogato.

ART. 39.

All'articolo 111 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati anche i professori inquadrati nel ruolo a seguito di giudizio di idoneità, che provengono dal ruolo degli assistenti universitari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e dalle categorie elencate nel numero 3) dell'articolo 50 del presente decreto ».

ART. 40.

L'articolo 114 è sostituito dal seguente:

« ART. 114. — (Conferimento di supplenze). — In caso di assenza per aspettativa del titolare di un insegnamento ufficiale o in caso di vacanza di un insegnamento ufficiale, qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione, ai sensi del-

l'ultimo comma dell'articolo 9, con professori di ruolo, il ricercatore confermato dello stesso gruppo di discipline è chiamato a supplire il titolare per tutta la durata dell'aspettativa, nel primo caso, e per tutta la durata dell'anno accademico nel secondo. Durante la supplenza al ricercatore confermato compete un assegno di importo pari alla differenza tra lo stipendio percepito e quello corrisposto al docente associato di pari anzianità.

Per l'attribuzione di insegnamenti nelle facoltà, dipartimenti, o corsi di laurea di nuova istituzione, qualora non sia possibile provvedere ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 100, si provvede ai sensi del comma precedente ».

ART. 41.

All'articolo 120 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I ricercatori possono chiedere il passaggio ad altro ufficio di amministrazioni pubbliche per svolgere attività coerenti con la professionalità acquisita.

L'inquadramento avviene per quelle qualifiche cui corrisponde una retribuzione annua lorda iniziale non inferiore a quelle rispettive di provenienza.

L'anzianità di servizio viene fatta salva ai fini dell'inquadramento economico.

Le norme di cui ai commi precedenti sono estese anche agli assistenti ordinari di ruolo ad esaurimento e al personale di cui al n. 3) del precedente articolo 50.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentita l'amministrazione interessata al passaggio, ai fini della valutazione della coerenza della professionalità, nomina una commissione composta da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, da un funzionario dell'amministrazione interessata e dal direttore generale dell'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede.

La commissione deve esprimere il proprio parere entro quattro mesi dalla sua costituzione ».

ART. 42.

La delegazione di cui all'articolo 18 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è integrata con un ricercatore confermato scelto dal consiglio di amministrazione con le modalità previste dal medesimo articolo per i professori universitari.

ART. 43.

Nessun componente del consiglio di amministrazione dell'università e degli istituti superiori governativi può contemporaneamente ricoprire la carica di membro del Senato accademico.